

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 21

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, BANDINELLI, CORLEONE, CALDERISI, PANNELLA,
STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI**

Presentata il 18 novembre 1986

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle violazioni delle norme relative all'esportazione, importazione ed al transito di materiali di armamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda dell'esportazione di armi italiane all'Iran e all'Irak, e del transito per il nostro paese di armamenti inviati all'Iran da altri Stati, nonché l'emergere di traffici clandestini hanno recentemente sollevato con straordinaria rilevanza una questione che il Partito e il Gruppo parlamentare radicale hanno tentato sin dalla VII Legislatura di porre al centro della vita e dell'attenzione della Camera dei deputati: l'esigenza inderogabile di pervenire ad una efficace regolamentazione dell'esportazione, dell'importazione e del transito di materiali d'armamento, e di fare contemporaneamente luce su una lunga, tor-

bida fase — tutt'altro che esaurita — di attività illegali che quanto meno nell'ultimo quindicennio hanno coinvolto non solo settori della criminalità organizzata, ma anche dell'imprenditoria pubblica e privata, delle istituzioni, dei servizi segreti.

Dunque è compito del Parlamento approvare in tempi rapidi — e migliorare drasticamente, rispetto alla formulazione proposta dal Governo — la normativa che finalmente stabilisca i criteri, le procedure e le sanzioni per le violazioni dell'attività di commercializzazione dei materiali d'armamento, ma allo stesso tempo si impone lo strumento della Com-

missione parlamentare d'inchiesta per far emergere quella trama sotterranea e formidabile di illegalità che sono state realizzate con il traffico di armamenti, a fini di potere, di lucro, di destabilizzazione interna ed internazionale.

A fronte della reticenza su questa materia dei Governi che si sono succeduti nell'ultimo quindicennio, prevalentemente dall'azione della Magistratura sono giunti al Parlamento importanti elementi di conoscenza e valutazione, da cui sono

emerse senza ombra di dubbio massicce violazioni della legalità costituita.

È tempo di fornire al Parlamento e al Paese una relazione compiuta ed esauriente, che rappresenterebbe non solo una risposta alle troppe domande che si sono affollate in questi anni, ma un segno significativo di inversione di tendenza nella vita pubblica, nel senso della trasparenza e della chiarezza.

Tale è l'obiettivo della presente proposta d'inchiesta parlamentare.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita, a norma del Capo XXXII del regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le violazioni, e le relative circostanze, avvenute nel periodo 1972-1986 delle norme (leggi dello Stato, provvedimenti amministrativi, accordi internazionali) che sovrintendono all'esportazione, l'importazione e il transito di materiali d'armamento.

2. La Commissione ha anche il compito di accertare:

a) le circostanze delle eventuali violazioni delle norme relative al pagamento di compensi di intermediazione per forniture all'estero di materiali d'armamento;

b) le circostanze relative alla diversione verso altri paesi di forniture autorizzate ufficialmente per un determinato paese destinatario;

c) se vi siano state responsabilità della pubblica amministrazione;

d) se vi siano state pressioni od interventi, da parte di esponenti politici o meno, al fine di beneficiare delle eventuali attività illegali accertate, che possano aver determinato reati penali o deviazioni dall'esercizio delle competenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

ART. 2.

1. La Commissione deve presentare relazioni sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nel corso delle indagini possono essere presentate relazioni parziali su questioni la cui pubblicazione è ritenuta urgente.

ART. 3.

1. Il Presidente della Camera procede alla nomina della Commissione, ai sensi dell'articolo 141 del regolamento della Camera, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

ART. 4.

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale che civile o amministrativo e può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

2. La Commissione potrà avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento ed alla stessa non potrà essere opposto qualunque tipo di segreto se non nei casi e nei limiti in cui è opponibile all'autorità giudiziaria.

3. In relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato. In caso di opposizione si applica la procedura prevista dagli articoli 15 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 5.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

2. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con

la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

ART. 6.

1. La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro 8 mesi dalla data della costituzione.

2. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i deputati che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.

ART. 7.

1. Il Presidente della Camera provvede alla destinazione dei funzionari ed ai servizi necessari al funzionamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.